



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Enrico Torri
Primo Referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Lucia Minervini, <i>relatore</i>
Referendario	Giovanna Olivadese
Referendario	Arnò Antonio
Referendario	Civilla Benedetta

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla revisione straordinaria e sulla razionalizzazione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalla **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari** (di seguito, in breve, CCIAA Bari o Ente camerale), ai sensi degli artt. 24 e 20 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175;

udito il relatore dott.ssa Lucia Minervini nella camera di consiglio del 19.05.2023, convocata con ordinanza n. 11/2023;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Con deliberazione della Giunta camerale n. 28 del 23.3.2015, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 23773 del 22.04.2015 (acquisita in pari data al prot. Cdc n.

1484), la CCIAA di Bari ha approvato il piano di razionalizzazione, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, commi 611-612, della l. 23.12.2014, n. 190. Tale provvedimento è stato oggetto di successivo riesame con le deliberazioni di Giunta n. 50 e n. 51 del 05.09.2016 (trasmesse alla Sezione con nota prot. n. 44773 del 29.09.2016, acquisita al prot. Cdc n. 3351 del 30.09.2016) e con la deliberazione di Giunta n. 56 del 19.09.2016, confermativa della deliberazione di Giunta n. 51 del 05.09.2016 (trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 56851 del 15.12.2016, acquisita al prot. Cdc n. 4593 del 16.12.2016).

1. Con deliberazione della Giunta camerale n. 18 dell'11.03.2016, inviata alla Sezione con nota prot. n. 21030 del 28.04.2016 (prot. Cdc n. 1583 del 29.04.2016), la CCIAA di Bari ha approvato la relazione sui risultati conseguiti con il citato piano di razionalizzazione.

2. Successivamente, con deliberazione della Giunta camerale n. 70 del 22.09.2017 – trasmessa con nota prot. n. 47824/U del 25.10.2017 alla Sezione (prot. Cdc n. 4616 del 30.10.2017) oltre che - secondo quanto riportato nel dispositivo della medesima deliberazione - al «Ministero dello Sviluppo Economico per la verifica di cui all'articolo 4, comma 5 del D. Lgs. n. 219/2016 e alla Struttura competente per il monitoraggio, indirizzo e controllo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze», è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.9.2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175.

3. Infine, in linea con quanto previsto dall'art. 20 del citato d.lgs. n. 175/2016, la CCIAA di Bari con:

- deliberazione di Giunta camerale n. 124 del 17.12.2018, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 1652/U del 10.01.2019 (prot. Cdc n. 143 del 17.01.2019), ha effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società e partecipazioni detenute direttamente al 31.12.2017 – approvando le risultanze istruttorie di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento - senza procedere all'adozione di un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- deliberazione di Giunta camerale n. 148 del 19.12.2019, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 2329/U del 13.01.2020 (prot. Cdc n. 215 del 20.01.2020), ha effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società e partecipazioni detenute direttamente e indirettamente al 31.12.2018 – approvando le risultanze istruttorie di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, senza procedere all'adozione di un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Con il medesimo provvedimento, l'ente ha, altresì, deliberato *«di non ritenere sussistente l'obbligo – di cui al comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – di approvare entro il 31 dicembre 2019 una Relazione sull'attuazione del Piano, che evidenzi i risultati conseguiti [...] in ragione della decisione assunta con Deliberazione di Giunta n. 124 del 17.12.2019 sub 4. del dispositivo "di non adottare un nuovo Piano di riassetto", delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 dalla C.C.I.A.A. di Bari»*;
- deliberazione di Giunta camerale n. 129 del 22.12.2020, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 2258/U del 13.01.2021 (prot. Cdc n. 164 del 15.01.2021), ha effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società e partecipazioni detenute direttamente e indirettamente al 31.12.2019 – approvando le risultanze istruttorie di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, senza procedere all'adozione di un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Con il medesimo provvedimento, l'ente ha, altresì, deliberato *«di non ritenere sussistente l'obbligo – di cui al comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – di approvare entro il 31 dicembre 2020 una Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione, che evidenzi i risultati conseguiti [...] in ragione della decisione assunta con Deliberazione di Giunta n. 148 del 19.12.2019 sub 7. del dispositivo "di non adottare un nuovo Piano di riassetto, corredato dall'apposita Relazione Tecnica" delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dalla C.C.I.A.A. di Bari»*;
- deliberazione di Giunta camerale n. 131 del 13.12.2021, trasmessa alla Sezione con nota prot. n. 5960/U del 27.01.2022 (prot. Cdc n. 451 del 28.01.2022), ha

effettuato un'analisi dell'assetto complessivo delle società e partecipazioni detenute direttamente e indirettamente al 31.12.2020 – approvando le risultanze istruttorie di cui agli allegati nn. 1, 2, 3 e 4, costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, senza procedere all'adozione di un nuovo piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Con il medesimo provvedimento, l'ente ha, altresì, deliberato *«di ritenere non sussistente l'obbligo – di cui al comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – di approvare entro il 31 dicembre 2021 una Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione, che evidenzi i risultati conseguiti [...] in ragione della decisione assunta con Deliberazione di Giunta n. 129 del 22.12.2020 sub 7. del dispositivo “di non adottare un nuovo Piano di riassetto” delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dalla C.C.I.A.A. di Bari»*;

4. Tutti i predetti atti risultano trasmessi al MEF tramite l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.

Considerato in

DIRITTO

1. Le camere di commercio: natura giuridica e compiti

L'ordinamento degli enti camerali è disciplinato dalla l. 29.12.1993, n. 580 (*«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»*), di recente modificata dal d.lgs. 25.11.2016, n. 219 (*«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»*).

La l. n. 580/1993 si compone di cinque capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali (Capo I, artt. 1-7), al registro delle imprese (Capo II, art. 8), agli organi (Capo III, artt. 9-17), al funzionamento e al personale (Capo IV, artt. 18-21) nonché alle disposizioni transitorie e finali (Capo V, artt. 22-24).

In base all'art. 1 della l. n. 580/1993, le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., *«funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»* (comma 1). Inoltre, le camere

di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché i loro organismi strumentali costituiscono il «*sistema camerale italiano*»; di quest'ultimo fanno parte anche le camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano (comma 2) ⁽¹⁾.

Compiti e funzioni degli enti camerali sono indicati dal successivo art. 2, secondo cui le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono le funzioni relative a: *a)* pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle camere di commercio; *b)* formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa; *c)* tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; *d)* sostegno alla competitività delle imprese e dei territori; *d-bis)* valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo; *d-ter)* competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; *e)* orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL; *f)* assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile; *g)* ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni e altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea (comma 2).

Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e

⁽¹⁾ In base all'art. 1, comma 3, le camere di commercio sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16.2.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.2018.

privati, a organismi anche associativi, a enti, a consorzi nonché, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (comma 4).

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha configurato la camera di commercio come «ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della Costituzione» (sentenza n. 477 del 2000); è stata inoltre evidenziata la natura “anfibia” degli organismi in esame, posto che le camere di commercio sono, per un verso, «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e, per un altro verso, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche» (sentenze n. 225 del 2019 e n. 261 del 2017).

Di recente la stessa Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle camere di commercio delle disposizioni (succedutesi tra il 2008 e il 2014) sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi. Secondo il giudice delle leggi, a decorrere dal 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al 50 per cento; tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle camere di commercio rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale (sentenza n. 210 del 2022).

2. Il quadro normativo in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, l'art. 3 della l. 24.12.2007, n. 244 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008»), poi abrogato, aveva: i) introdotto il divieto per le P.A. di «constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali», nonché di «assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società», facendo salva la possibilità di costituire (e assumere partecipazioni in) società che producono servizi di interesse generale (comma 27); ii) subordinato l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali a un'autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata (da trasmettere alla sezione competente della Corte dei conti) in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (comma 28); iii) stabilito un obbligo di cessione a terzi, entro trentasei mesi (poi prorogato dall'art. 1, comma 569, della l. 27.12.2013, n. 147), delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (comma 29).

Successivamente, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'art. 1, comma 611 e ss., della l. 23.12.2014, n. 190 (*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015»*) ha definito i criteri per l'avvio a decorrere dall'1.1.2015, da parte delle PP.AA. (regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali), di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la loro riduzione entro il 31.12.2015.

Infine, il d.lgs. 19.8.2016, n. 175 (*«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»*, TUSP, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 16.6.2017, n. 100), nel quadro di una rivisitazione organica della normativa finalizzata *«all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»* (art. 1, comma 2), ha tra l'altro disciplinato:

- i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3), prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche⁽²⁾ di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (artt. 4 e 4-bis). Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (c.d. *vincolo di scopo*: comma 1). Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività puntualmente indicate (c.d. *vincolo di attività*: comma 2), salve alcune deroghe.

Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili ai sensi del comma 2 dell'art. 4 (art. 4-bis, inserito dall'art. 25-bis, comma 1, del d.l. 6.11.2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29.12.2021, n. 233);

- gli oneri di motivazione analitica (art. 5) a cui soggiace l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica ⁽³⁾ o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite. In particolare, occorre esplicitare la «*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della*

⁽²⁾ Per tali intendendosi le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a).

⁽³⁾ In base al TUSP, per «*società a partecipazione pubblica*» si intendono le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n). Le «*società a controllo pubblico*» sono quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (art. 2, comma 1, m), ossia la situazione descritta nell'art. 2359 c.c., con la precisazione che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lett. b).

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (comma 1); inoltre, l'atto deliberativo deve dare atto della «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese» e gli enti locali devono sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica (comma 2).

L'amministrazione è tenuta a inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti *«che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo»* (comma 3, nel testo risultante a seguito delle di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 5.8.2022, n. 118, recante *«Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»*).

Il parere della Corte dei conti è trasmesso all'amministrazione interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale; *«In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»* (comma 4, nel testo risultante a seguito delle di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, della l. n. 118/2022).

Per le prime applicazioni dei novellati commi 3 e 4 dell'art. 5 TUSP, si rinvia alle deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte n.

16/2022/QMIG, n. 18/2022/PASP, n. 19/2022/QMIG e nn. 20-25/2022/PASP;

- la governance delle società pubbliche (art. 11). In particolare, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (comma 2). L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 (comma 3);
- una revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24). Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle PP.AA. alla data di entrata in vigore del TUSP (23.9.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (comma 1).

A tal fine, entro il 30.9.2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSP, individuando quelle da alienare (comma 2). Il provvedimento di ricognizione doveva essere inviato alla sezione territoriale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP nonché alla struttura del MEF indicata dall'art. 15 TUSP, per la verifica del puntuale adempimento degli obblighi in esame (comma 3). L'alienazione doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione (comma 4). In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, al socio pubblico è precluso l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro

in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. (comma 5); al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche, è stato previsto che fino al 31.12.2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è autorizzata a non procedere all'alienazione (comma 5-bis); infine, l'ultima disposizione richiamata si applica anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 (comma 5-ter).

Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni *ex art. 24 TUSP*;

- una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20). Ferma restando la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche sono tenute a effettuare, con apposito provvedimento e con cadenza annuale, *«un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»* (comma 1).

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 mln. In proposito, il successivo art. 26, comma 12-quinquies ha chiarito che il primo triennio rilevante è quello 2017-2019; nelle more della prima applicazione del criterio relativo a tale

triennio, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del TUSP ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 (comma 2).

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura del MEF e alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 4).

In base all'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR la Sezione delle autonomie ha adottato le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni.

3. La revisione straordinaria al 30.9.2017 (art. 24 TUSP)

La ricognizione effettuata dalla CCIAA di Bari in sede di revisione straordinaria (deliberazione n. 70/2017) ha riguardato tutte le partecipazioni dirette ⁽⁴⁾, dando atto dell'assenza di partecipazioni indirette al 23.09.2016 ⁽⁵⁾.

La revisione straordinaria è stata effettuata in base ai principi e criteri previsti dal TUSP per il mantenimento della partecipazione ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento, *ex art. 20, comma 2*, in

⁽⁴⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. f), TUSP, per «partecipazione» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

⁽⁵⁾ In base all'art. 2, comma 1, lett. g), TUSP, per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

combinato disposto con le disposizioni del D. Lgs. n. 219/2016 *«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»* e in coerenza con le indicazioni di Unioncamere, che hanno recepito gli indirizzi della Corte dei conti di cui alla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/2017/INPR.

Con la precitata deliberazione n. 70/2017 è stato definito ed approvato *«il piano operativo di revisione straordinaria»* (che *«costituisce un aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la C.C.I.A.A. di Bari ha adottato nel 2015 e successivamente riesaminato»*) corredato dell'apposita *«relazione tecnica»*, costituenti entrambi parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento.

Con riferimento alle partecipazioni dirette, il piano di revisione straordinaria ha previsto:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di n. 10 partecipazioni considerate *«strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, giusta art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.»* (cfr. successiva Tab. 1), di cui, come si evince dalla successiva Tab. 2, trattasi di: n. 5 *«società del sistema camerale»*; n. 4 *«società non di sistema ritenute strategiche e strumentali»*; n. 1 società che rientra tra quelle che *«producono servizi di interesse generale»*;
- il mantenimento con interventi di razionalizzazione (mediante contenimento dei costi ed altre misure) di n. 5 partecipazioni (considerate *«strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali»*) e la razionalizzazione mediante cessione o recesso di una partecipazione nella Società Isnart Scpa, in quanto considerata *«non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali»* oltre che per *«mancata ricorrenza presupposti art. 5 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.»* (cfr. successiva Tab. 3);
- la conferma del giudizio di prosecuzione della liquidazione di n. 2 partecipazioni (cfr. successiva Tab. 4);
- la conferma della dismissione di n. 6 partecipazioni (cfr. successiva Tab. 5).

1. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO/RAZIONALIZZAZIONE

Azioni intraprese	Progressiva	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO	Dir_1	Infocamere Scpa	0,50%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	
	Dir_3	Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (BMTI Scpa)	0,07%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	/
	Dir_5	TecnoServiceCamere Scpa	0,19%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	/
	Dir_8	Ecocerved Scrl	1,81%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	/
	Dir_11	IC Outsourcing Scrl	0,30%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	/
	Dir_13	Patto Territoriale Polis del Sud-Est barese Srl a Scopo Consortile	5,63%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali Patto territoriale	/

Azioni intraprese	Progressiva	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO	Dir_15	Terra dei Trulli e di Barsento Scrl	15%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.	/
	Dir_16	Murgia Più Scrl	12,57%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.	/
	Dir_17	G.A.L. "Le Città di Castel del Monte S.c.a r.l."	13,35%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.	/
	Dir_18	Mercato Agricolo Alimentare Bari Scrl - M.A.A.B. Scrl	85,66%	- strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - produce servizi di interesse generale	/

Tab. 1 – Partecipazioni da mantenere senza interventi (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Bari)

<u>SOCIETÀ DEL SISTEMA CAMERALE</u>
Dir_1 Infocamere Scpa
Dir_3 Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (BMTI Scpa)
Dir_5 TecnoServiceCamere Scpa
Dir_8 Ecocerved Scrl
Dir_11 IC Outsourcing Scrl
<u>SOCIETÀ NON DI SISTEMA RITENUTE STRATEGICHE E STRUMENTALI</u>
Dir_13 Patto Territoriale Polis del Sud-Est barese Srl a Scopo Consortile
Dir_15 Terra dei Trulli e di Barsento Scrl
Dir_16 Murgia Più Scrl
Dir_17 G.A.L. "Le Città di Castel del Monte S.c.a r.l."
<u>SOCIETÀ CHE PRODUCONO SERVIZI DI INTERESSE GENERALE</u>
Dir_18 Mercato Agricolo Alimentare Bari Scrl - M.A.A.B. Scrl

Tab. 2– Natura delle partecipazioni da mantenere senza interventi (fonte: conclusioni Piano revisione straordinaria CCIAA Bari)

1. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO/RAZIONALIZZAZIONE

Azioni intraprese		Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI ed altre MISURE	Dir_2	Tecno Holding SpA	0,36%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Previsti da Unioncamere nazionale
		Dir_4	Tecnobona Scpa	0,33%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Termine varimento contributo contabile annuale
		Dir_6	C.S.A. - Consorzio Servizi Avanzati Srl	22,15%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Previsti dal verbale di Accordo sindacale
		Dir_9	Uniontrasporti Scrl	0,39%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Previsti da Unioncamere nazionale
		Dir_12	Sistema Camerale Servizi Scrl (SI.CAMERA Scrl)	0,079%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	Previsti da Unioncamere nazionale
	CESSIONE O RECESSO	Dir_7	linarf Scpa	0,16%	-Non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali -Mancata ricorrenza presupposti art. 5 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.	Richiesti dalla procedura

Tab. 3 – Partecipazioni interventi di razionalizzazione (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Bari)

2. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE (Riquadro n. 1 pg. 20)

Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
Dir_10	Job Camere Srl (in liquidazione)	0,34%	si formula il giudizio di prosecuzione della liquidazione	Richiesti dalla procedura
Dir_14	Patto Territoriale Area Metropolitana di Bari Spa (in liquidazione)	3,40%	si formula il giudizio di prosecuzione della liquidazione	Richiesti dalla procedura

Tab. 4 – Partecipazioni con conferma giudizio di prosecuzione della liquidazione (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Bari)

3. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI INDICATE COME DA DISMETTERE NEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE MA ANCORA PRESENTI NEL PORTAFOGLIO PARTECIPATIVO DELLA CCIAA DI BARI AL 23.09.2016 (Riquadro n. 2 pg. 21)

Estremi provvedimento di dismissione	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
Deliberazione Giunta camerale n. 75 del 18.4.2014 Deliberazione Giunta camerale n. 28 del 23.3.2015	Aeroporti di Puglia Spa	0,05%	si conferma la valutazione in termini di dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2014 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura
	Interporto Regionale della Puglia Spa	0,14%	si conferma la valutazione in termini di dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2014 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura
	Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca barese Scrl	7,5%	si conferma la valutazione in termini di dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2014 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura

3. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI INDICATE COME DA DISMETTERE NEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE MA ANCORA PRESENTI NEL PORTAFOGLIO PARTECIPATIVO DELLA CCIAA DI BARI AL 23.09.2016 (Riquadro n. 2 pg. 21)

Estremi provvedimento di dismissione	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
Deliberazione Giunta camerale n. 75 del 18.4.2014 Deliberazione Giunta camerale n. 28 del 23.3.2015	GAC Mare degli Ulivi S.c.a.r.l.	5%	si conferma la valutazione in termini di <u>dismissione</u> della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura
	Bari Porto Mediterraneo Srl (in fallimento)	5%	si conferma la valutazione in termini di <u>dismissione</u> della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura
	Relecamere Srl (in liquidazione)	0,17%	si conferma la valutazione in termini di <u>dismissione</u> della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura

Tab. 5 – Partecipazioni con conferma giudizio di dismissione (fonte: delibera e relazione tecnica revisione straordinaria CCIAA Bari)

4. La revisione ordinaria al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 (art. 20 TUSP)

La CCIAA di Bari ha annualmente effettuato l'esercizio di revisione ordinaria previsto dall'art. 20 TUSP. In dettaglio, con:

- la deliberazione di Giunta camerale n. 124/2018, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie che, corredato delle risultanze istruttorie riprodotte nei prospetti riepilogativi nn. 1, 2 e 3 (costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento), ha deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie dirette detenute al 31.12.2017, novellando parzialmente le scelte effettuate con l'atto di revisione straordinaria.

Rispetto alla situazione illustrata in tale ultima sede, infatti, l'analisi:

- è stata estesa alla Newco "Nuova Fiera del Levante Srl" (cfr. Deliberazioni di Giunta camerale n. 72 del 02.11.2016 e n. 100 del 06.12.2016) la cui costituzione si è perfezionata in data 04.08.2017 (successivamente al 23.09.2016) nonché ai G.A.L. "Ponte Lama S.c.a.r.l.", "Sud-Est barese S.c.a.r.l.", "Nuovo Fior D'Olivi S.c.r.l."; "Terre di Murgia S.c.a.r.l."; "Gruppo di Azione Locale Più S.c.a.r.l.". Relativamente alle partecipazioni nei G.A.L., da ultimo riportate, l'ente camerale cita un provvedimento di acquisizione (cfr. Deliberazione di Giunta camerale n. 56 del 19.09.2016) che, pur se antecedente alla data del

23.09.2016, non ha comportato il relativo inserimento nel provvedimento di revisione straordinaria;

- ha dato evidenza - in linea con le direttive di Unioncamere nazionale - del riesame del giudizio di dismissione mediante recesso o cessione della partecipazione societaria diretta detenuta nell'I.S.N.A.R.T., atteso l'avviato percorso di rilancio della medesima società *«chiamata a dare supporto alle Camere di Commercio per presidiare in modo efficace la nuova competenza in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché di sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli Enti ed Organismi competenti»*;
- ha confermato il giudizio di prosecuzione della liquidazione delle partecipazioni indicate nella precedente Tab. 4;
- ha confermato l'elenco delle partecipazioni da dismettere ancora presenti nel portafoglio partecipativo della CCIAA di Bari, di cui alla precedente Tab. n. 5.

In totale, le partecipazioni societarie dirette detenute al 31.12.2017 risultano pari a 24, includendo quelle in liquidazione (Job Camere Srl in liquidazione e Patto Territoriale Area Metropolitana di Bari spa in liquidazione) ed escludendo le partecipazioni da dismettere ma ancora presenti nel portafoglio partecipativo camerale.

- la deliberazione di Giunta camerale n. 148/2019, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie che, corredato delle risultanze istruttorie riprodotte nei prospetti riepilogativi nn. 1, 2, 3 e 4 (costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento), ha deliberato - tranne che per quelle società con procedure di scioglimento e liquidazione in atto - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie dirette detenute al 31.12.2018, ridottesi da 24 a 23 considerato che la Società Murgia Più Scrl, alla medesima data, non faceva più parte del portafoglio partecipativo camerale. Rispetto alla situazione illustrata nel provvedimento di revisione straordinaria e ordinaria al 31.12.2017, l'analisi è stata estesa alle partecipazioni indirette detenute al 31.12.2018, in applicazione di quanto chiarito nelle linee guida congiunte MEF

- Corte dei conti pubblicate il 21.11.2019 ⁽⁶⁾. Anche con riferimento a queste ultime interessenze è stato deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, salvo che per quella in Job Camere Srl e in Retecamere srl, entrambe in liquidazione. L'ente camerale ha, altresì, provveduto ad aggiornare la ricognizione delle partecipazioni indicate da dismettere nel precedente provvedimento di revisione ordinaria, escludendo l'interessenza nella società Interporto Regionale della Puglia Spa, attesa l'avvenuta dismissione della stessa in data 25.08.2018;
- la deliberazione di Giunta camerale n. 129/2020, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie che, corredato delle risultanze istruttorie riprodotte nei prospetti riepilogativi nn. 1, 2, 3 e 4 (costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento), ha deliberato - tranne che per quelle con procedure di scioglimento e liquidazione in atto - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie dirette detenute al 31.12.2019, ivi inclusa la Società Tecno Holding Spa, nei confronti della quale, tuttavia, il Piano redatto da Unioncamere aveva previsto specifiche azioni di razionalizzazione. Anche con riferimento alle partecipazioni indirette (*cfr.* punto 6 del dispositivo) è stato deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, salvo che per quella in Job Camere Srl in liquidazione e in Retecamere srl in liquidazione. Nessun intervento è stato previsto, anche in questo caso, nei confronti delle società partecipate tramite Tecno Holding Spa (RS Record Store Spa, Hat Sgr Spa e S.A.G.A.T. Spa), per le quali, invece, il Piano redatto da Unioncamere aveva previsto l'adozione di misure di razionalizzazione, trattandosi di partecipazioni *«che ricadono fuori dal perimetro di ammissibilità del TUSP e per le quali è previsto un percorso di dismissione»*. Al riguardo, l'assenza di interventi è stata giustificata *«in considerazione dell'esiguo tempo concesso per un'attenta disamina del processo di razionalizzazione di Unioncamere nazionale e tenuto conto della partecipazione societaria minoritaria in esse detenute dalla Camera di Commercio*

⁶ Par. 4.1 «Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica»: Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto)».

di Bari, riservandosi di effettuare una valutazione più approfondita delle azioni di razionalizzazione previste da Unioncamere nazionale per detta società nazionale del sistema camerale rivestente interesse per la C.C.I.A.A. di Bari»;

- la deliberazione di Giunta camerale n. 131/2021, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie che, corredato delle risultanze istruttorie riprodotte nei prospetti riepilogativi nn. 1, 2, 3 e 4 (costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento), ha deliberato - tranne che per quelle società con procedure di scioglimento e liquidazione in atto - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie dirette detenute al 31.12.2020 (ridottesi da 23 a 22 per effetto della cessione della Società Job Camere Srl in liquidazione formalizzata il 10.07.2020), ivi inclusa la Società Tecno Holding Spa, nei confronti della quale, tuttavia, il Piano redatto da Unioncamere aveva previsto specifiche azioni di razionalizzazione. Anche con riferimento alle partecipazioni indirette (*cfr.* punto 6 del dispositivo) è stato deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, salvo che per quella in Retecamere scrll in liquidazione. Nessun intervento è stato previsto, anche in questo caso, nei confronti delle società partecipate tramite Tecno Holding Spa (Hat Sgr Spa e S.A.G.A.T. Spa), per le quali, invece, il Piano redatto da Unioncamere aveva previsto – quale misura di razionalizzazione – la cessione della partecipazione a titolo oneroso. Al riguardo, l'assenza di interventi è stata giustificata *«in considerazione dell'esiguo tempo concesso per un'attenta disamina del processo di razionalizzazione di Unioncamere nazionale e tenuto conto della partecipazione societaria minoritaria in esse detenute dalla Camera di Commercio di Bari, riservandosi di effettuare una valutazione più approfondita delle azioni di razionalizzazione previste da Unioncamere nazionale per detta società e le partecipate di quest'ultima Hat Sgr spa e S.A.G.A.T. Spa».*

In ciascuna delle sopra riportate deliberazioni il dispositivo dà atto *«di ritenere non sussistente per l'Ente l'obbligo – di cui al comma 4 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – di approvare entro il 31 dicembre [dell'anno successivo] una Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione, che evidenzi i risultati conseguiti [...]»*, in ragione della decisione assunta in ciascuna delle precitate deliberazioni (*cfr.*

punto 7. del dispositivo) «di non adottare un nuovo Piano di riassetto delle partecipazioni societarie detenute al 31.12» di ciascuna delle annualità considerate.

Delle predette deliberazioni sono state disposte la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico, per la verifica di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 219/2016, alla Struttura competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il controllo, individuata ai sensi dell'art. 15, co.1, d.lgs. n. 175/2016 nonché a questa Sezione regionale di controllo.

Sulla base dei dati contenuti nell'ultimo provvedimento di revisione ordinaria al 31.12.2020 si riportano: i) il prospetto riepilogativo riportante gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente (Tab. 6); ii) il prospetto riepilogativo delle partecipazioni dirette al 31.12.2020 in liquidazione e/o fallimento (Tab. 7); il prospetto riepilogativo riportante gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente (Tab. 8); il prospetto riepilogativo delle partecipazioni indicate come da dismettere ma ancora presenti nel portafoglio partecipativo della CCIAA di Bari al 31.12.2020 (Tab. 9):

1. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2020 OGGETTO DI MANTENIMENTO (DI CUI ALCUNE DETENUTE ANCHE INDIRETTAMENTE)			
Azioni intraprese	Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione
MANTENIMENTO	Dir_1	Infocamere Scpa	0,50%
	Dir_2	Tecno Holding SpA	0,39%
	Dir_3	Borsa Merci Telematica Italiana Scpa (BMTI Scpa)	0,07%
	Dir_4	Tecnoborsa Scpa	0,33%
	Dir_5	TecnoServiceCamere Scpa	0,19%
	Dir_6	C.S.A. - Consorzio Servizi Avanzati Sorl	24,31%
Esito applicativo revisione periodica			
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			
strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali			

Azioni intraprese	Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione periodica
	Dir_7	Isnart Scpa	0,25%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
	Dir_8	Ecocerved Scrl	1,82%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
	Dir_9	Uniontrasporti Scrl	0,39%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
MANTENIMENTO	Dir_10	IC Outsourcing Scrl	0,30%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
	Dir_11	Sistema Camerale Servizi Scrl (SILCAMERA Scrl)	0,079%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
	Dir_12	Patto Territoriale Polis del Sud-Est barese Srl a Scopo Consortile	6,15%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali Patto territoriale
	Dir_14	Terra dei Trulli e di Barsanto Scrl	15,00%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.
	Dir_15	G.A.L. "Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l."	13,35%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.

Azioni intraprese	Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione periodica
	Dir_16	Mercato Agricolo Alimentare Bari Scrl - M.A.A.B. Scrl	89,64%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - produce servizi di interesse generale
	Dir_17	G.A.L. "Ponte Lama S.c.a.r.l."	16,00%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.
MANTENIMENTO	Dir_18	G.A.L. "Sud-Est barese S.c. a r.l."	13,83%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.
	Dir_19	G.A.L. "Nuovo Fior D'Olivì S.c.r.l."	2,50%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.
	Dir_20	G.A.L. "Terre di Murgia S.c. a r.l."	15,00%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.
	Dir_21	"Gruppo di Azione Locale Murgia Più S.c. a r.l."	10,00%	strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali G.A.L.
	Dir_22	"Nuova Fiera del Levante Srl"	85,00%	- strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - avente per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici - produce servizi di interesse generale

Tab. 6 – Ricognizione partecipazioni dirette al 31.12.2020
(Fonte: deliberazione di Giunta camerale n. 131/2021)

2. PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE: PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2020 IN LIQUIDAZIONE E/O FALLIMENTO

Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione periodica
Dir_13	Patto Territoriale Area Metropolitana di Bari Spa in liquidazione (in fallimento)	3,40%	proseguimento del fallimento

Tab. 7 – Ricognizione partecipazioni dirette al 31.12.2020 in liquidazione e/o fallimento
(Fonte: deliberazione di Giunta camerale n. 131/2021)

3. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31.12.2020 OGGETTO DI MANTENIMENTO (SALVO QUELLE IN LIQUIDAZIONE O IN CORSO DI DISMISSIONE)

Partecipazioni indirette detenute tramite SLCamera scrl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Unimercaforum srl	13564721002	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum	mantenimento senza interventi
Aries scrl	01312720327	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	mantenimento senza interventi
I.Ter scrl	02968610309	1,00%	Assistenza operativa al settore pubblico nell'ambito della promozione del territorio	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scrl	04408300285	0,0347%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Infocamere scpa	02313821007	0,0018%	Gestione del sistema informatico nazionale, supporto e consulenza	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere scrl in liquidazione

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BCC Roma	01275240586	0,000492%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
SLCamera scrl	12620491006	0,079%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano.	mantenimento senza interventi
BCC Roma	01275240586	0,000492%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ic Outsourcing scarl	04408300285	2,04%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere sspa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Iconto srl	14847241008	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scarl	04408300285	38,80%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi
Ecocerved scarl	03991350376	37,80%	Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	mantenimento senza interventi
Retecamere scarl in liquidazione	08618091006	2,30%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Tinexta spa	10654631000	55,75%	La gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico	mantenimento senza interventi
HAT SGR spa	09634381009	30,00%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	razionalizzazione: cessione della partecipazione a titolo oneroso
S.A.G.A.T. spa	00505180018	6,76%	Società di gestione aeroportuale	razionalizzazione: cessione della partecipazione a titolo oneroso
Autostrade Lombarde spa	02677720167	2,14%	Società specializzata in tecnologie informatiche e telematiche avanzate	Società non più detenuta alla data di adozione del provvedimento
BCC Roma	01275240586	0,000005%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi
RS Records Store spa in liquidazione	01489570331	30,47%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	In attesa della conclusione della liquidazione

*Tab. 8 – Ricognizione partecipazioni indirette al 31.12.2020
(Fonte: deliberazione di Giunta camerale n. 131/2021)*

4. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI INDICATE COME DA DISMETTERE MA ANCORA PRESENTI NEL PORTAFOGLIO PARTECIPATIVO DELLA CCIAA DI BARI AL 31.12.2020

Estremi provvedimento di dismissione	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione periodica
Deliberazione Giunta camerale n. 75 del 18.6.2014	Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca barese Srl	7,50%	dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione
Deliberazione Giunta camerale n. 28 del 23.3.2015	GAC Mare degli Ulivi S.c.a.r.l.	5,00%	dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione
Deliberazione Giunta camerale n. 70 del 22.09.2017	Bari Porto Mediterraneo Srl (in fallimento)	5,00%	dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione
Deliberazione Giunta camerale n. 124 del 17.12.2018	Retecamere Srl (in liquidazione)	0,17%	dismissione della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione. Si è in attesa della conclusione della procedura di liquidazione.
Deliberazione Giunta camerale n. 148 del 19.12.2019			
Deliberazione Giunta camerale n. 129 del 22.12.2020			

Tab. 9 – Ricognizione partecipazioni da dismettere ancora presenti al 31.12.2020
(Fonte: deliberazione di Giunta camerale n. 131/2021)

5. Esame delle partecipazioni

La Sezione, esaminate le deliberazioni adottate, evidenzia preliminarmente come i provvedimenti di revisione ordinaria adottati dall'ente camerale, contengono solo un generico riferimento alle «*Schede di rilevazione - poste agli atti della presente procedura di revisione periodica – che riportano la rispondenza di ciascuna società ai requisiti imposti dal T.U. n. 175/2016 e s.m.i.*»; la mancata allegazione di dette schede, non consentendo di effettuare una concreta ed effettiva valutazione sulla ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 cit., ha imposto di sopperire a detta carenza, attingendo le informazioni necessarie per la sotto riportata analisi dalle schede di rilevazione reperibili dal Portale Tesoro.

In considerazione di quanto previsto negli «*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*», rinvenibili sul sito del Ministero del Tesoro che, con riferimento al provvedimento di revisione ordinaria adottato precisano che «*il documento deve essere completo, inclusi gli eventuali allegati*», è stato richiesto (cfr. nota istruttoria prot. n. 27 del 04.01.2023) all'ente camerale di provvedere alla sollecita trasmissione (entro 5 giorni dalla ricezione della medesima nota) delle citate schede di rilevazione, di cui sono risultati sprovvisti i provvedimenti di revisione ordinaria oggetto di analisi.

Con nota acquisita al prot. Cdc n. 1570 del 09.01.2023 l'ente ha trasmesso le citate schede, specificando che "le Schede tecniche di rilevazione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Bari, previste come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti di Revisione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, adottati dall'Ente con le Deliberazioni di Giunta n. 124 del 17.12.2018, n. 148 del 19.12.2019, n. 129 del 22.12.2020 e n. 131 del 13.12.2021....sono state inserite nella Banca Dati "Partecipazioni", istituita dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti che ha accesso al sistema informativo per le proprie finalità istituzionali in base al "Protocollo d'Intesa per le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)" sottoscritto il 10 maggio 2021 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro e la medesima Corte".

Pertanto, la Sezione prende atto "ufficialmente" che, ai fini dell'esame *de qua*, trattasi delle medesime schede estrapolate in autonomia dal Portale Tesoro di cui in precedenza.

Partecipazioni dirette

5.1 InfoCamere Scpa

(partecipazione diretta: 0,50%; partecipazione indiretta: 0,0018%, detenuta tramite TecnoServiceCamere Scpa)

5.1.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* partecipato da tutte le Camere di commercio italiane, con il compito di gestire nell'interesse e per conto degli enti camerali un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori (art. 4 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi redatta in occasione della revisione straordinaria, in cui sono state accertate le condizioni per il relativo **mantenimento senza interventi di razionalizzazione**, «*Infocamere Scpa è una società "in house" partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). La società*

assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di Commercio e l'attività svolta dalla società partecipata».

La «*stampa dettaglio partecipazione*», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «*Gestione partecipazioni inserite*», riporta:

- nella sezione «*Settori attività*», il codice ATECO J.63.11.1 - corrispondente alla seguente indicazione: «*Elaborazioni dati*»;
- nella sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», che la partecipata svolge attività di «*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)*», descritta nei seguenti termini: «*La società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori*»;
- nella medesima sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*» quale esito della ricognizione, il «*mantenimento senza interventi*».

5.1.1 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano; la società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi citati, strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	1.061
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	104.000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	40.417 €

- il fatturato medio (voci A1 e A5 del Conto economico) del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.280.391
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	97.047.001 €
A5) altri ricavi e proventi	7.995.660 €
di contributi in conto esercizio	3.658.565 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	106.067
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	102.802.764 €
A5) altri ricavi e proventi	6.244.240 €
di contributi in conto esercizio	1.825.004 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	252.625
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	90.156.005 €
A5) altri ricavi e proventi	4.295.787 €
di contributi in conto esercizio	1.095.000 €

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (l'art. 20, comma 2, lett. e) impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.280.391
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	106.067
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	252.625
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	338.487
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	643.020

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

In occasione della revisione ordinaria al 31.12.2020, l'ente camerale ha confermato il **mantenimento senza interventi di razionalizzazione** della partecipazione societaria in argomento, in quanto «*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*», rappresentando, altresì, che «*con la nota prot. n. 26849/U del 10.12.2020 (acquisita al prot. cam. n. 98435 del 10.12.2020), Unioncamere nazionale ha trasmesso la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP riportante lo stato di attuazione del Piano adottato da Unioncamere a fine 2019 (dati relativi alle partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2018) e contenente gli esiti della rilevazione per quelle partecipazioni dirette per le quali erano stati individuati percorsi di razionalizzazione (Si.Camera scarl ed InfoCamere scpa). A tal proposito, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ha reso noto che, per quanto concerne InfoCamere, a partire dal 2019 è stata avviata l'integrazione societaria con Digicamere in quanto società svolgenti attività simili. L'operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in InfoCamere è avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2020*».

5.1.2 L'art. 15 dello statuto, disponibile sul sito *web* della società, prevede che «*La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili*».

Tale previsione non risulta del tutto in linea con i citati commi 2 e 3 dell'art. 11 TUSP, in base ai quali l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico e l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «*riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi*».

5.2 Tecno Holding S.p.a.

(quota di partecipazione diretta: 0,39%)

5.2.1 Tecno Holding SpA, costituita nel 1997, è una società finanziaria partecipata da Camere di Commercio, società del sistema camerale e l'Unione italiana delle Camere di Commercio. Ha per oggetto l'attività di *«assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere che hanno ad oggetto sociale le attività individuate dai soci tra quelle consentite dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ("Testo Unico Partecipate") nonché in società quotate in mercati regolamentati»* (art. 3.1 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi redatta in occasione della revisione straordinaria, in cui sono state accertate le condizioni per il relativo **mantenimento con azioni di razionalizzazione**:

- la società *«gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni immobili e promuove fondi d'investimento a sostegno di attività produttive»*;
- *«una parte rilevante dell'attività della società rientra nella previsione dell'articolo 4, comma 3 del Decreto legislativo n. 175/2016»*;
- *«le attività della società di gestione di fondi d'investimento non rientrano più nei parametri legislativi, per cui vanno dismesse. La società procederà progressivamente, alle relative scadenze, alla liquidazione dei fondi gestiti, a partire dal 2018»*.

La «*stampa dettaglio partecipazione*», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «*Settori attività*», il codice ATECO M.70.10 - corrispondente alla seguente indicazione: «*Attività di direzione aziendale*»;
- nella sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», che la partecipata: «*Gestisce partecipazioni in società italiane ed estere, per le quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo. Nell'ambito della propria gestione finanziaria, amministra e gestisce beni immobili e promuove Fondi di investimento*»;

- nella medesima sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», quale esito della ricognizione, il quale esito revisione periodica, il «*mantenimento senza interventi*».

5.2.2. La partecipazione in esame è stata ricondotta dall'ente alle società facenti parte del sistema camerale italiano, in quanto ritenute strategiche e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020 (seppure, in discontinuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019) il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	164.810 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	55.287 €

- il fatturato medio (voci A1 e A5 del Conto economico) del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	58.579.287
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.170.055 €
A5) altri ricavi e proventi	480.384 €

Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.919.159
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.749.347 €

A5) altri ricavi e proventi	242.981 €
-----------------------------	-----------

Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	842.087
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.991.555 €
A5) altri ricavi e proventi	67.591 €

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (l'art. 20, comma 2, lett. e) impone la razionalizzazione in caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	58.579.287
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.919.159
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	842.087
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	3.825.092
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	5.729.997

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

In occasione dell'ultima revisione ordinaria, l'ente camerale, pur facendo rilevare che il Piano al 31.12.2020, redatto da Unioncamere, ha previsto «specifiche azioni di razionalizzazione relative a Tecno Holding Spa e alle partecipate di quest'ultima Hat Sgr Spa e S.A.G.A.T. Spa», ne ha, comunque, deliberato **il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.**

Più specificatamente, il Piano redatto da Unioncamere ha previsto che nel corso del 2021, la società Tecno Holding SpA:

- ha ceduto la partecipazione detenuta (2,14%) in Autostrade Lombarde Spa ad Aleatica S.A.U., già azionista di controllo, incrementando la partecipazione detenuta nella società autostradale ad oltre il 78%;
- ha confermato la volontà di proseguimento della procedura di cessione a titolo oneroso della propria partecipazione in Hat Sgr Spa, in favore di Horizon srl, socio di maggioranza di Hat Sgr Spa, prevedendo ragionevolmente di poter concludere la procedura entro il primo trimestre 2022;

- ha avviato i contatti con l'azionista di maggioranza di S.A.G.A.T. Spa, al fine di addivenire alla cessione della partecipazione;

- è in attesa, con riferimento alla Società Records Store Spa (in liquidazione da dicembre 2020), della conferma della volontà manifestata da Modoc Srl (socio in Records Store Spa) di esercitare il diritto di opzione di acquisto sull'intera partecipazione del 30,47% di Tecno Holding Spa.

Ciò posto, la Sezione si riserva di conoscere le determinazioni assunte dall'ente camerale in merito agli interventi di razionalizzazione prospettati da Unioncamere nazionale, come riportato nella parte narrativa della deliberazione n. 131 del 13.12.2021.

Si rileva sin d'ora, l'irritualità dell'operato posto in essere dall'ente camerale, che, a far data dal provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, ha costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione" pur in presenza di indicazioni di segno contrario da parte di Unioncamere nazionale.

Solo nel provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (deliberazione n. 129 del 22.12.2020), l'ente camerale si è riservato di effettuare una valutazione più approfondita delle richiamate azioni di razionalizzazione, *«anche in considerazione dell'esiguo tempo concesso per un'attenta disamina del processo di razionalizzazione di Unioncamere nazionale e tenuto conto della partecipazione societaria minoritaria in esse detenuta dalla Camera di Commercio di Bari»*.

Peraltro, la previsione di analoga "riserva", riportata anche nel provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (deliberazione n. 131 del 13.12.2021) è tale da ritenere poco credibile il fondamento motivazionale addotto dall'ente, in ordine all'esiguità del tempo a disposizione per effettuare l'invocata *«attenta disamina del processo di razionalizzazione di Unioncamere nazionale»*.

5.3 Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) Scpa **(quota di partecipazione diretta: 0,07%)**

5.3.1 La società, costituita nel 2000, è l'organismo *in house* del sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell'informazione economica.

In base al d.m. 6.4.2006, n. 174 («Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici») la società svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i compiti puntualmente elencati dall'art. 8, comma 4.

Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi redatta in occasione della revisione straordinaria, in cui sono state accertate le condizioni per il relativo **mantenimento senza interventi di razionalizzazione**, «[...] la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative. Si conferma, quindi, la congruenza tra le finalità camerali e l'attività svolta dalla società partecipata».

La «*stampa dettaglio partecipazione*», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settori attività», il codice ATECO K.66.11 corrispondente alla seguente indicazione: «Amministrazione di mercati finanziari»;
- nella sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», che la partecipata svolge attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)», descritta nei seguenti termini: «La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»;
- nella medesima sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», quale esito della ricognizione, il «mantenimento senza interventi».

5.3.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d), ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	39
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.784 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000 €

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	266.111
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.222.901 €
A5) altri ricavi e proventi	98.213 €
di contributi in conto esercizio	2.847 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	70.242
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.698.878 €
A5) altri ricavi e proventi	52.126 €
di contributi in conto esercizio	0 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	2.976
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.010.564 €
A5) altri ricavi e proventi	20.837 €
di contributi in conto esercizio	0 €

- i risultati di ciascuno esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	266.111
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	70.242
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	2.976

Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	26.776
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	2.335

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

In occasione della revisione ordinaria al 31.12.2020, l'ente camerale ha confermato il **mantenimento senza interventi di razionalizzazione** della partecipazione societaria in argomento, in quanto «*strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, coerentemente alle indicazioni impartite da Unioncamere nazionale nelle schede aggiornate di monitoraggio delle società nazionali del sistema camerale, trasmesse con nota prot. 27416/U del 07.12.2021*».

5.4 **Tecnoborsa Scpa**

(partecipazione diretta: 0,33%)

5.4.1 La società, costituita nel 1997, ha lo scopo di «*fornire informazioni, strumenti, regolamenti ed ogni elemento e/o dato idoneo a consentire e favorire lo sviluppo e la crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare*» (art. 7 dello Statuto).

Possono essere soci della società le Camere di commercio, le loro Unioni regionali, l'Unioncamere, le società controllate, collegate o comunque partecipate dalle Camere di commercio, che comunque dovranno detenere la maggioranza assoluta del capitale sociale; altri soggetti ammessi a partecipare al capitale sono gli enti, le società, gli istituti e le aziende, pubblici e privati, che operano nel campo dell'oggetto sociale; gli istituti di credito nonché le associazioni di categoria rappresentative di interessi nel settore immobiliare (art. 5 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi redatta in occasione della revisione straordinaria, in cui sono state accertate le condizioni per il relativo

mantenimento con azioni di razionalizzazione, *«la società svolge competenze strumentali strategiche per l'attività istituzionale dell'Ente di cui all'articolo 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 (giusta art. 4 commi 1 e 2, D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), ragion per cui si reputa indispensabile il mantenimento della partecipazione societaria alla luce della ricorrenza: a) delle condizioni prioritarie di valutazione di cui all'art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica; b) delle condizioni aggiuntive di cui all'art. 5 dello stesso T.U.. Anche per il 2017 verrà applicata la misura, già attuata per gli anni 2015 e 2016, del contenimento del contributo consortile a carico della camera di Commercio di Bari».*

La «*stampa dettaglio partecipazione*», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «*Gestione partecipazioni inserite*», riporta:

- nella sezione «*Settore di attività della partecipata*», tre tipologie di attività, e il relativo codice ATECO:
 - J.63.11.2 – corrispondente alla seguente indicazione: «*Gestione database (attività delle banche dati)*»;
 - M.73.2 – corrispondente alla seguente indicazione: «*Ricerche di mercato e sondaggi di opinione*»;
 - P.85.59.2 – corrispondente alla seguente indicazione: «*Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale*»;
- nella sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», che la partecipata: «*gestisce la rete nazionale delle Borse immobiliari. In particolare cura l'organizzazione del Sistema delle Camere di Commercio per lo sviluppo e la regolazione dell'economia immobiliare*»;
- nella medesima sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», quale esito della ricognizione, il «*mantenimento senza interventi*».

5.4.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società, come precisato nella scheda posta a supporto della revisione straordinaria, sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	9
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	41.991 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.696 €

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.408
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	127.372 €
A5) altri ricavi e proventi	1.039.106 €
di contributi in conto esercizio	1.036.823 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	-91.963
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.756 €
A5) altri ricavi e proventi	964.016 €
di contributi in conto esercizio	961.666 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	5.843
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.575 €
A5) altri ricavi e proventi	1.076.313 €
di contributi in conto esercizio	1.073.678 €

- i risultati di ciascun esercizio del quinquennio 2016-2020 evidenziano tre esercizi in utile e due in perdita (art. 20, comma 2, lett. e):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.408
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	-91.963
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	5.843
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	-34.304
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	880

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il “mantenimento senza azioni di razionalizzazione”, senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

5.5 TecnoServiceCamere Scpa

(partecipazione diretta: 0,19%)

5.5.1 La società, costituita nel 1994, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «*esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio*» (art. 1.3 dello Statuto).

La società fornisce servizi di *global service* nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti alla progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo e altre attività, anche inerenti alla sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

Secondo quanto riportato nella scheda di sintesi redatta in occasione della revisione straordinaria, in cui sono state accertate le condizioni per il relativo **mantenimento senza interventi di razionalizzazione**, «*la società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto, competenze strumentali all'attività dell'ente (art. 4, comma 2, lett. d). [...] La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016*».

La «*stampa dettaglio partecipazione*», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «*Gestione partecipazioni inserite*», riporta:

- nella sezione «Settori attività», il codice ATECO N. 81.1, corrispondente alla seguente indicazione: «Servizi integrati di gestione agli edifici»;
- nella sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», che la partecipata svolge attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)», descritta nei seguenti termini: «La società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura»;
- nella medesima sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», quale esito della ricognizione, il «mantenimento senza interventi».

5.5.2 La partecipazione in esame è da riconnettere all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	453
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	98.000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	16.000 €

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	216.761
A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.832.576 €
A5) altri ricavi e proventi	84.654 €
di contributi in conto esercizio	46.021 €

Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	155.837
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.393.587 €
A5) altri ricavi e proventi	17.842 €
di contributi in conto esercizio	0 €

Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	104.690
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.819.775 €
A5) altri ricavi e proventi	10.088 €
di contributi in conto esercizio	0 €

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	216.761

Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	155.837

Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	104.690

Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	71.278

Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	139.017

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

In occasione della revisione ordinaria al 31.12.2020, l'ente camerale ha confermato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione societaria in argomento, in quanto «della partecipazione societaria in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, coerentemente alle indicazioni impartite da Unioncamere nazionale nelle schede aggiornate di monitoraggio delle società nazionali del sistema camerale, trasmesse con nota prot. 27416/U del 07.12.2021».

5.6 Consorzio Servizi Avanzati (C.S.A.) S.c.a.r.l. (partecipazione diretta: 24,31%)

5.6.1 La società consortile, costituita nel 1998, è una in-house, partecipata dalla CCIAA Taranto (64,56%), dalla CCIAA Bari (24,31%), dalla CCIAA Lecce (3,34%), dalla CCIAA Potenza (2,11%), dalla CCIAA Foggia (1,53%), dalla CCIAA Matera (1,53%), dalla CCIAA Crotone (1,37%), dalla CCIAA Brindisi (0,83%) e dalla CCIAA Vibo Valentia (0,42%).

In ragione delle finalità perseguite possono essere soci *«esclusivamente le Camere di commercio, le loro Associazioni, le loro Unioni Regionali, le loro Aziende Speciali, le loro Fondazioni, l'Unioncamere e le Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio, dalle loro Associazioni, dalle loro Unioni Regionali, dalle loro Aziende Speciali, dalle loro Fondazioni, dall'Unioncamere e dalle Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio»* (art. 2.3 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, la società *«risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 580/1993 come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, in quanto organizzazione strumentale allo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno agli Enti consorziati in ambiti che richiedono specifiche competenze (aggiornamento degli archivi informatici e digitali, archiviazione ottica e digitalizzazione di atti e documenti, informatizzazione di qualsiasi archivio esistente presso i soci, etc.), volte al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi dagli stessi erogati»*. Nella medesima sede viene, altresì, precisata la *«necessaria implementazione delle azioni di razionalizzazione già intraprese (efficientamento costi di funzionamento ed adeguamento della struttura occupazionale ai volumi di attività). In tale ottica, il 22 giugno 2017 è stato sottoscritto tra le parti un Verbale di Accordo Sindacale per l'erogazione dell'assegno di solidarietà ex art. 27 del D. Lgs. 14.09.2015 n. 148 e D.M. 3.2.2016 n. 94343. Attraverso il ricorso allo strumento del Contratto di solidarietà di tipo "difensivo" e la contestuale richiesta dell'assegno di solidarietà al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) è stato possibile garantire, per un arco temporale di 24 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro dei 126 dipendenti»*.

La *«stampa dettaglio partecipazione»*, rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce *«Gestione partecipazioni inserite»*, riporta:

- nella sezione *«Settori attività»*, il codice ATECO J.63.11.19, corrispondente alla seguente indicazione: *«Altre elaborazioni elettroniche di dati»*;

- nella sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», che la partecipata svolge attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)», descritta nei seguenti termini: «Miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle Camere di Commercio consorziate, attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno alle stesse in adempimenti che richiedano specifiche competenze (attività svolte nei settori informatico, tecnico-progettuale, facility management, promozione e sviluppo)».

5.6.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP; trattasi di un organismo in-house, con capitale interamente pubblico.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	101
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.000 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.000 €

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	1.967
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.454.233 €
A5) altri ricavi e proventi	2.889 €
di contributi in conto esercizio	0 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	-11.365
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.637.067 €
A5) altri ricavi e proventi	10.635 €
di contributi in conto esercizio	0 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	Si
Risultato d'esercizio	16.965
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.192.961 €
A5) altri ricavi e proventi	40.634 €
di contributi in conto esercizio	0 €

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	1.967
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	-11.365
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	16.965
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	26.485
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	-238.913

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «*Informazioni per la razionalizzazione ed esito*», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione", senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

5.7 Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) Scpa (quota di partecipazione diretta: 0,25%)

5.7.1 La società, costituita nel 1992, è un organismo *in house* del sistema camerale italiano, che ha per oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore di riferimento (art. 3 dello Statuto); la partecipazione al suo capitale è riservata a «*quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano*

ed indicati dalla legge 580/1993 e successive modifiche, gli Enti pubblici e gli organismi pubblici attività attinenti alle finalità della società» (art. 4 dello Statuto).

La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 70.21 corrispondente alla seguente indicazione: «Studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, promozione, formazione, nel settore del turismo»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione» è riportato che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP») consistente nella «valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e delle risorse turistiche, realizzando studi, ricerche e indagini sul turismo, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative nell'ambito del settore»;
- quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.7.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP; trattasi di un organismo in-house, con capitale interamente pubblico.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

Dati di bilancio per verifica TUSP	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti	15
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	19.200 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.480 €

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	52.060

Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	72.360

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

Bilancio di esercizio: 2020	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	120.893
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.865.387 €
A5) altri ricavi e proventi	71.114 €
di contributi in conto esercizio	0 €
Bilancio di esercizio: 2019	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	72.360
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.848.374 €
A5) altri ricavi e proventi	106.896 €
di contributi in conto esercizio	0 €
Bilancio di esercizio: 2018	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	52.060
A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.829.183 €
A5) altri ricavi e proventi	56.157 €
di contributi in conto esercizio	0 €
Bilancio di esercizio: 2017	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	6.817
Bilancio di esercizio: 2016	
Approvazione bilancio anno riferimento	SI
Risultato d'esercizio	4.473

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione", senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

5.8 Ecocerved S.c.a.r.l. (partecipazione diretta: 1,82%; partecipazione indiretta tramite InfoCamere: 37,80%)

5.8.1 La società, costituita nel 1990, è un organismo *in-house* di cui possono essere soci «esclusivamente: a) le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura; b) le Unioni Regionali delle Camere di commercio; c) l'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) le altre Società controllate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art. 1 del presente statuto» (art. 6.1 dello Statuto).

Secondo quanto riportato nella revisione straordinaria, «*Ecocerved Srl è una società "in house" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni, quali la gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, la gestione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. La società svolge attività strumentali all'esercizio delle funzioni assegnate alle Camere di commercio dalle leggi*»; inoltre, «*È una società nata da Infocamere e specializzata per gestire i servizi ambientali, essenzialmente il MUD e successivamente il SISTRI. Ecocerved ha la finalità di sviluppare le attività utili alle Camere di Commercio italiane per adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria e, a tal fine, progetta, realizza, avvia e gestisce sistemi informativi, nell'interesse e per conto del Sistema Camerale nelle sue diverse articolazioni (Camere di Commercio, Unioni Regionali, Associazioni, Aziende Speciali, Fondazioni, Società partecipate). Essa opera per consentire alle Camere di Commercio, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di ampliare le informazioni utili per conoscere e valutare l'impatto ambientale del comparto produttivo e per adottare comportamenti compatibili*

e costituisce il presidio tecnico delle Camere di Commercio per le tematiche ambientali. Supporta operativamente, sviluppa e gestisce i sistemi informativi, presta assistenza agli Enti camerali nelle materie derivanti da competenze che lo Stato assegna alle Camere di Commercio o per le quali le Camere di Commercio rivestono funzioni delegate».

La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO 63.11.20, corrispondente alla seguente indicazione: «Gestione database (attività delle banche dati)»;
- nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP)»), consistente nella «Realizzazione, gestione e avviamento di sistemi informativi per l'ambiente nell'interesse e per conto delle Camere di commercio»; - quale esito della revisione periodica, il «mantenimento senza interventi».

5.8.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2019, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	152
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 17.200,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.000,00

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2017-2019) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.191.615,00	€ 9.085.525,00	€ 8.324.440,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 95.500,00	€ 156.580,00	€ 91.664,00
di cui Contributi in conto esercizio	€ 34.309,00	€ 0,00	€ 38.572,00

- nel quinquennio 2015-2019 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 185.163,00	€ 215.412,00	€ 256.922,00	€ 177.233,00	€ 445.717,00

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione", senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

5.9 IC Outsourcing Scarl

(quota di partecipazione diretta: 0,30%; partecipazioni indirette detenute tramite InfoCamere per il 38,80%, Si.Camera per lo 0,0347% e Ecocerved per il 2,040%)

5.9.1 La società, costituita nel 2009, è un organismo *in-house* del sistema camerale italiano, che si occupa della gestione di servizi volti

all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati (art. 4 dello Statuto).

La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settori attività», il codice ATECO J.63.11.19, corrispondente alla seguente indicazione: «Altre elaborazioni elettroniche di dati»;
- nella sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», che la partecipata svolge attività di «autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)», descritta nei seguenti termini: «Miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle Camere di Commercio consorziate, attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno alle stesse in adempimenti che richiedano specifiche competenze (attività svolte nei settori informatico, tecnico-progettuale, facility management, promozione e sviluppo)».

5.9.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP; trattasi di un organismo in-house, con capitale interamente pubblico.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	606
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	36.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.440

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.598.935	20.956.940	16.810.077
A5) Altri Ricavi e Proventi	178.707	154.148	21.740

di cui Contributi in conto esercizio	584	0	0
---	-----	---	---

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	637.426	447.610	31.042	152.095	120.258

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione", senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

5.10 Uniontrasporti società consortile a responsabilità limitata **(quota di partecipazione diretta: 0,39)**

5.10.1 La società, costituita nel 2005, è un organismo in house a cui possono partecipare”...con assoluta prevalenza, l’Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura italiane (Unioncamere), le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, le loro Unioni regionali, gli enti e gli organismi appartenenti al sistema camerale, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che svolgano attività attinenti alle finalità della Società” (Articolo 6 dello Statuto).

La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell’esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO M.70.22.09 corrispondente alla seguente indicazione: «Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale»); - nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di autoproduzione di beni e servizi a favore dell’amministrazione («Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)») consistente nell’attività di realizzazione di obiettivi di ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione, efficienza e funzionalità nel settore infrastrutture materiali ed immateriali, a sostegno della competitività delle imprese e dei territori.

5.10.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all’appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all’attività dell’Ente camerale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.

Non ricorrono i presupposti a cui l’art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l’adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l’esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	74
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.493
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	13.560

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.104.481	7.137.333	6.622.344
A5) Altri Ricavi e Proventi	659.298	499.311	849.321
di cui Contributi in conto esercizio	5.515	0	0

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	42.463	50.109	32.498	45.268	52.754

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla

sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione", senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

5.11 Si.Camera Scarl (partecipazione diretta: 0,079%)

5.11.1 La società, costituita nel 2013, è un organismo in house a cui possono partecipare «solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'art. 1 co. 2 della legge 580/93 così come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società» (art. 7 dello Statuto). 5.1.2 La relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nella revisione periodica, approvata con deliberazione n. 116/2020, riferisce dell'atto notarile del 25.6.2020, decorrenza 1.7.2020, con cui «si è perfezionata l'operazione, avviata nel 2019, di cessione del ramo di azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne, con l'obiettivo di focalizzarne la mission, concentrare e capitalizzare le 16 competenze sulle specifiche tematiche e favorire la migliore erogazione dei servizi a favore delle Camere di commercio e di Unioncamere, in piena coerenza con la ridefinizione delle funzioni sancita dalla riforma. L'operazione ha consentito la creazione di una rinnovata struttura verticale di Sistema specializzata nelle attività di analisi statistica ed economica, volta alla predisposizione di studi e ricerche a forte contenuto professionale. Alla necessità di focalizzare la mission del Centro Studi trova riscontro l'esigenza di concentrare in una delle società di Sistema -

quale è appunto Si.Camera - le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione, scelta che appare pienamente coerente con le attività proprie di Sistema Camerale Servizi».

La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO M.72.2 corrispondente alla seguente indicazione: «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche»; - nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione («Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)») consistente nell'attività di realizzazione per le camere di commercio socie di «servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo».

5.11.2 La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP; trattasi di un organismo in-house, con capitale interamente pubblico.

Non ricorrono i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, in quanto:

- per l'esercizio 2020, in continuità con le risultanze formalizzate in sede di ricognizione straordinaria e nelle revisioni al 31.12.2017, al 31.12.2018 e al 31.12.2019, il numero medio dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b):

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP	
NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	74
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.493
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	13.560

- il fatturato medio del periodo di riferimento (2018-2020) è superiore a € 1.000.000,00 (art. 20, comma 2, lett. d):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.104.481	7.137.333	6.622.344
A5) Altri Ricavi e Proventi	659.298	499.311	849.321
di cui Contributi in conto esercizio	5.515	0	0

- nel quinquennio 2016-2020 i risultati di ciascun esercizio evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e):

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	42.463	50.109	32.498	45.268	52.754

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla

sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

Si rileva anche in questo caso, come con il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 e con i successivi provvedimenti, l'ente abbia costantemente deliberato il "mantenimento senza azioni di razionalizzazione", senza dare esplicita evidenza delle determinazioni atte a far ritenere superate le risultanze della revisione straordinaria in cui, invece, era stata prevista l'adozione di azioni di razionalizzazione.

Inoltre, l'art 17 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale della società prevede che «La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 17 da 3 (tre) o 5 (cinque) membri a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore unico».

Tale disposizione non appare del tutto in linea con il citato art. 11, commi 2 e 3, TUSP, che stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi».

5.12 Patto Territoriale Polis del sud est barese s.r.l.

(partecipazione diretta: 6,15%)

5.12.1 La società, costituita l'8.11.1999, ha ad oggetto il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale del Sud - Est Barese denominato POLIS e dei successivi Protocolli aggiuntivi e rimodulazioni, secondo le finalità previste dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica sulla disciplina dei Patti Territoriali e dalla normativa comunitaria, nazionale e

regionale per la promozione e valorizzazione del Territorio, nonché realizzare, recuperare e valorizzare opere ed infrastrutture di limitate dimensioni preferibilmente nel quadro delle iniziative destinate allo sviluppo locale.

Possono esserne soci le collettività locali pugliesi, Enti Territoriali, le Associazioni di categoria (imprenditori, lavoratori, professionisti ed altre), Enti Pubblici anche non economici, Istituti e Società di Credito, Università e Istituti di ricerca, formazione e innovazione tecnologica, consorzi e/o società da queste partecipate e in genere tutti i soggetti pubblici e privati che hanno un ruolo nella promozione dello sviluppo del territorio.

In considerazione dello scopo consortile della società, se la partecipazione alla stessa di uno o più nuovi soci favorisce il raggiungimento dello scopo sociale, l'assemblea con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, può deliberare di aumentare il capitale sociale escludendo o limitando il diritto di opzione dei soci, per riservarne la sottoscrizione, in tutto o in parte, ad uno dei soggetti avente i requisiti per l'ammissione a socio.

5.12.2 La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», il codice ATECO M.70.22.09 corrispondente alla seguente indicazione: "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale"; - nella sezione «Informazioni ed esito per la razionalizzazione», che la partecipata svolge attività di coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) consistente nell'attività di coordinamento ed attuazione Patto Territoriale Sud-Est barese.

La partecipazione in esame è da riconnettersi all'appartenenza della CCIAA di Bari al sistema camerale italiano e i servizi prodotti dalla società sono strumentali all'attività dell'Ente camerale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), TUSP; trattasi di un organismo non in-house, con capitale interamente pubblico.

La risposta relativa all'esito della ricognizione tiene anche conto della valutazione effettuata dalla C.C.I.A.A. di Bari con la Deliberazione di Giunta n. 131 del 13.12.2021 recante la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, espressa in termini di "mantenimento senza

interventi di razionalizzazione” della partecipazione societaria in quanto strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e Patto territoriale. La società svolge competenze strumentali strategiche per l’attività istituzionale dell’Ente di cui all’articolo 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 (giusta art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Tale valutazione è compiuta dal legislatore che all’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. sottrae dall’ambito di applicazione del T.U. “le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della Delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti”.

Il mantenimento della partecipazione societaria si reputa pertanto indispensabile alla luce:

a) della ricorrenza delle condizioni prioritarie di valutazione di cui all’art. 4 ed all’art 26, comma 7 e delle condizioni aggiuntive di cui all’art. 5 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

b) dell’inapplicabilità, al Patto Territoriale Polis del Sud-Est barese Srl a scopo Consortile, degli ulteriori criteri oggettivi di valutazione di cui all’art. 20 del medesimo T.U. (in particolare quelli di cui al comma 2, lett. b), d) ed e)), non rientrando tra gli scopi statuari della società quello della società quello della realizzazione di utili di esercizio.

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l’art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l’adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l’ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi

L’art 12 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale della società prevede che «La Società è amministrata da un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque unità».

Tale disposizione non appare del tutto in linea con il citato art. 11, commi 2 e 3, TUSP, che stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi».

5.13 Mercato Agricolo-Alimentare-Bari in sigla "M.A.B.C. S.C.R.L." (partecipazione diretta: 89,64%)

5.13.1 La società, costituita nel 1980, è una società consortile a responsabilità limitata e si occupa di realizzare nel barese una piattaforma logistica capace di dare impulso al comparto agro-alimentare dell'intera provincia attraverso la realizzazione di una struttura in grado di soddisfare la domanda degli operatori del settore. In particolare, la funzione primaria della società consiste nel dare una significativa opportunità, agli operatori del settore orto-frutticolo, di coinvolgimento organizzativo in una struttura che, nel rispetto dei requisiti di carattere igienico-sanitario, sia in grado di offrire i supporti logistici tipici di un centro di smistamento della merce fresca o conservata sui mercati locali, nazionale ed internazionali tramite terminali ferroviari, marittimi, aerei e stradali, facendone un polo di attrazione per l'agro-alimentare pugliese.

La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», per la Prima attività il codice ATECO N.82.99.3 corrispondente alla seguente indicazione: «Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche»; per la Seconda attività il codice ATECO C.10 "Industrie Alimentari"; per la Terza attività il codice ATECO G.46.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco"

La risposta 'SI' alla domanda se "La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione" tiene conto della valutazione effettuata dalla C.C.I.A.A. di Bari con la Deliberazione di Giunta n. 131 del 13.12.2021, recante la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19

agosto 2016 n. 175, espressa in termini di “mantenimento senza interventi di razionalizzazione” della partecipazione societaria.

La società è ritenuta “strettamente necessaria” per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dalla legge n. 580/1993 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 (giusta art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), avente come oggetto sociale prevalente la gestione del mercato agro-alimentare (giusta art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) ed inquadrabile nelle società che producono “servizi di interesse generale” (giusta art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Si reputa pertanto necessario il mantenimento della partecipazione societaria alla luce della ricorrenza delle condizioni prioritarie di valutazione di cui all’art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dell’inapplicabilità, alla società Mercato Agricolo-Alimentare-Bari in sigla “M.A.B.C. S.C.R.L.”, degli ulteriori criteri oggettivi di valutazione di cui all’art. 20 del medesimo T.U. (in particolare quelli di cui al comma 2, lett. b), d) ed e), stante l’inquadramento della fattispecie societaria in quelle che producono “servizi di interesse generale”.

Detto inquadramento giustifica il mantenimento della partecipazione societaria anche sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l’art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l’adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l’ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

5.14 Nuova Fiera del levante s.r.l.

(partecipazione diretta: 85%)

5.14.1 La società, costituita l’8.8.2017, ha per oggetto la gestione di spazi fieristici in Italia e l'organizzazione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche, convegni, festival, eventi di ogni tipo, attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che

attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande e alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi, in appositi locali predisposti per l'accoglimento e il ristoro di convegnisti, visitatori ed espositori, attività di allestimenti fieristici, operazioni di facchinaggio e manutenzione, attività di gestione di servizi logistici, tecnici e di supporto all'attività fieristica e congressuale, relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici e al montaggio degli stand, attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta, attività editoriale, attività di vendita di spazi pubblicitari all'interno del quartiere fieristico.

5.14.2 La «stampa dettaglio partecipazione», rinvenuta sul Portale Tesoro, nell'esercizio 2020, alla voce «Gestione partecipazioni inserite», riporta:

- nella sezione «Settore di attività della partecipata», i seguenti codici ATECO e descrizioni attività: N.82.3 - organizzazione di convegni e fiere; M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione; M.73.11.01 - Ideazione di campagne pubblicitarie; M.73.2 - ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

La risposta 'SI' alla domanda se “La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione” tiene conto della valutazione effettuata dalla C.C.I.A.A. di Bari con la Deliberazione di Giunta n. 131 del 13.12.2021, recante la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, espressa in termini di “mantenimento senza interventi di razionalizzazione” della partecipazione societaria.

La società è ritenuta “strettamente necessaria” per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dalla legge n. 580/1993 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 (giusta art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), avente come oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (giusta art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) ed inquadrabile nelle società che producono “servizi di interesse generale” (giusta art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Si reputa pertanto necessario il mantenimento della partecipazione societaria alla luce della ricorrenza delle condizioni prioritarie di valutazione di cui all'art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dell'inapplicabilità, alla società Nuova Fiera del Levante Srl, degli ulteriori criteri oggettivi di valutazione di cui all'art. 20 del medesimo T.U. (in particolare quelli di cui al comma 2, lett. b), d) ed e), stante la

costituzione il 04.08.2017 della società e l'inquadramento della fattispecie societaria in quelle che producono "servizi di interesse generale".

Detto inquadramento giustifica il mantenimento della partecipazione societaria anche sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Non ricorrono, altresì, i presupposti a cui l'art. 20, comma 2, lett. c), f), g), TUSP ricollega l'adozione di piani di razionalizzazione, come si evince dalla sezione «Informazioni per la razionalizzazione ed esito», in cui l'ente camerale ha dichiarato quanto segue:

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

L'art 12 dello statuto pubblicato sul sito istituzionale della società prevede che «La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, nel quale caso si procederà come previsto dalla lettera G) del precedente articolo 11, o, sussistendo, specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti: 3 (tre) o 5 (cinque) membri».

Tale disposizione appare in linea con il citato art. 11, commi 2 e 3, TUSP, che stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi».

6. GAL

La CCIAA di Bari detiene partecipazioni nei seguenti GAL, ritenute strettamente necessarie per le proprie finalità:

- GAL Ponte Lama S.c.a r.l." 16,00%

- GAL. "Sud-Est barese S.e. a r.l" 13,83%
- GAL "Nuovo Fior D'Olive" 2,50%
- GAL. "Terre di Murgia S.e. a r.l." 15.00%
- GAL. "Gruppo di Azione Locale Murgia Più" 10.00%
- GAL "Terra Dei Trulli E Di Barsento" 15%
- GAL "Città di Castel del Monte" 13,35%

Le informative trasmesse tengono conto della valutazione effettuata dalla C.C.I.A.A. di Bari con la Deliberazione di Giunta n. 131 del 13.12.2021, recante la Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, espressa in termini di mantenimento senza interventi di razionalizzazione' delle partecipazioni societarie in quanto 'strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali' e 'G.A.L.'

Le società sopracitate svolgono competenze strumentali strategiche per l'attività istituzionale dell'Ente di cui all'articolo 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 (giusta art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), ragion per cui si reputa indispensabile il mantenimento delle suddette partecipazioni societarie alla luce:

- a) della ricorrenza delle condizioni prioritarie di valutazione di cui all'art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
- b) dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del T.U., della partecipazione a società costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi europei (G.A.L.);
- c) della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

La circostanza richiamata sub-b) consente di prescindere, per tutti i G.A.L., dall'applicazione degli ulteriori criteri oggettivi di valutazione di cui all'art. 20 del medesimo T.U. n. 175/2016 e s.m.i.

6. Partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2015 e ancora detenute al 31.12.2020

La deliberazione della Giunta camerale n. 131/2020 riporta il prospetto riepilogativo delle partecipazioni indicate come da dismettere ma ancora presenti nel portafoglio partecipativo della CCIAA di Bari al 31.12.2020:

3. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI INDICATE COME DA DISMETTERE NEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE MA ANCORA PRESENTI NEL PORTAFOGLIO PARTECIPATIVO DELLA CCIAA DI BARI AL 23.09.2016 (Riquadro n. 2 pg. 21)

Estremi provvedimento di dismissione	Denominazione società	% quota di partecipazione	Esito applicativo revisione straordinaria	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
Deliberazione Giunta camerale n. 75 del 18.6.2014 Deliberazione Giunta camerale n. 28 del 23.3.2015	GAC Mare degli Ulivi S.c.a.r.l.	5%	si conferma la valutazione in termini di <u>dismissione</u> della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura
	Bari Porto Mediterraneo Srl (in fallimento)	5%	si conferma la valutazione in termini di <u>dismissione</u> della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura
	Retecamere Srl (in liquidazione)	0,17%	si conferma la valutazione in termini di <u>dismissione</u> della partecipazione sociale già "non confermata" stante la permanenza - alla luce delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 219/2016 - delle condizioni che ne hanno determinato in precedenza la necessaria dismissione	Richiesti dalla procedura

Pertanto si prende atto che il GAL Mare degli Ulivi, la cui quota di partecipazione è pari al 5%, è da dismettere ai sensi delle delibere di giunta n. 75/2014 e n. 28/2015 ma, risultando ancora presente nel portafoglio della CCIAA di Bari al 31.12.2020, si raccomanda l'accelerazione della procedura di dismissione.

Quanto alle ulteriori partecipazioni riportate nel prospetto, trattasi di società in fallimento (Bari Porto Mediterraneo Srl) e in liquidazione (Retecamere Srl).

Anche in questo caso si raccomanda un attento controllo delle procedure in essere.

7. Partecipazioni indirette

7.1 In sede di revisione straordinaria l'Ente camerale ha precisato che «Preso atto che per partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del Dlgs 174/2016 si intende la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima, si fa presente che la Camera di commercio di Brindisi non detiene partecipazioni

indirette e quindi la prescritta ricognizione si limita all'analisi delle società direttamente detenute da questa Camera alla data di riferimento».

8.2 In occasione della precedente ricognizione, la CCIAA di Bari ha dato atto che «rientrano nelle partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del Tusp sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllato dalla medesima (controllo solitario) sia le partecipazioni detenute per il tramite di società od organismi controllati dall'amministrazione medesima congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto). Gli indirizzi del MEF pubblicati sul sito del Dipartimento del Tesoro lo scorso 21 novembre hanno precisato in modo esplicito che si considerano a controllo pubblico, ricadenti quindi nel testo unico, le società *in house* soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto nonché le società a totale partecipazione pubblica. Tale interpretazione ha comportato la modifica all'approccio seguito nel piano di razionalizzazione dello scorso anno che prendeva in considerazione le sole partecipazioni controllate ex art. 2359 del codice civile».

8.3 In sede di ultima revisione periodica, per quanto concerne le partecipazioni indirette detenute dall'ente camerale tramite altre società, si riportano i prospetti riepilogativi:

3. Prospetto riepilogativo finale: PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31.12.2020 OGGETTO DI MANTENIMENTO (SALVO QUELLE IN LIQUIDAZIONE O IN CORSO DI DISMISSIONE)

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scrl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Unimercatorum srl	13564721002	33,33%	Promozione e sostegno dell'Università Telematica Universitas Mercatorum	mantenimento senza interventi
Aries scrl	01312720327	1,00%	Sviluppo economico e valorizzazione del territorio	mantenimento senza interventi
I.Ter scrl	02958610309	1,00%	Assistenza operativa al settore pubblico nell'ambito della promozione del territorio	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scrl	04408300285	0,0347%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere sspa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Infocamere sspa	02313821007	0,0018%	Gestione del sistema informatico nazionale, supporto e consulenza	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Retecamere sari in liquidazione

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BCC Roma	01275240586	0,000492%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Isnart sspa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
SI.Camera sari	12620491006	0,079%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano.	mantenimento senza interventi
BCC Roma	01275240586	0,000492%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Ecocerved sari

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Ic Outsourcing sari	04408300285	2,04%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere sspa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Iconto srl	14847241008	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing sari	04408300285	38,80%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi
Ecocerved sari	03991350376	37,80%	Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	mantenimento senza interventi
Retecamere sari in liquidazione	08618091006	2,30%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Tinexta spa	10654631000	55,75%	La gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico	mantenimento senza interventi
HAT SGR spa	09634381009	30,00%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	razionalizzazione: cessione della partecipazione a titolo oneroso
S.A.G.A.T. spa	00505180018	6,76%	Società di gestione aeroportuale	razionalizzazione: cessione della partecipazione a titolo oneroso
Autostrade Lombarde spa	02677720167	2,14%	Società specializzata in tecnologie informatiche e telematiche avanzate	Società non più detenuta alla data di adozione del provvedimento
BCC Roma	01275240586	0,000005%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali	mantenimento senza interventi
RS Records Store spa in liquidazione	01489570331	30,47%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	In attesa della conclusione della liquidazione

Fonte: deliberazione di Giunta camerale n. 131/2021)

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione, anche in relazione alle partecipazioni indirette e a quelle in liquidazione,

ACCERTA

l'adempimento, da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, degli obblighi ex artt. 24 e 20 TUSP in materia di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 delle partecipazioni detenute;

RICHIAMA

l'Ente camerale a:

- assicurare, con riferimento agli organismi *in house*, l'applicazione della normativa in tema di requisiti della società di che trattasi e di presupposti legittimanti i relativi affidamenti (artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; art. 16 TUSP), oltre che, esemplificativamente, in tema di adeguamenti statutarî (art. 16 TUSP), organi amministrativi (art. 11 TUSP), responsabilità (art. 12 TUSP), personale (artt. 19-25 TUSP), trasparenza e prevenzione della corruzione;

- con riferimento alle società a controllo pubblico, interpretare le disposizioni statutarie in tema di organo di amministrazione in coerenza con le pertinenti disposizioni del TUSP (art. 11, commi 2 e 3), che rimettono la gestione di dette società di norma a un amministratore unico e abilitano l'assemblea a prevedere un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata «riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi»;
- fornire, in occasione del prossimo esercizio di revisione periodica, adeguate informazioni in merito alle valutazioni circa l'assenza dei presupposti per il contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP;
- assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di dismissione e di liquidazione in corso;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari e all'Organo di revisione;

RAMMENTA

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deliberato, in Bari, nella camera di consiglio del 19 maggio 2023.

Il magistrato relatore

Lucia MINERVINI



LUCIA MINERVINI
CORTE DEI CONTI
24.05.2023
09:41:44
GMT+01:00

Il Presidente

Enrico TORRI



ENRICO
TORRI
CORTE DEI
CONTI
26.05.2023
10:14:55
GMT+01:00

Il Direttore della Segreteria

Salvatore SABATO



SALVATORE SABATO
CORTE DEI CONTI
31.05.2023 13:36:54
GMT+01:00